

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Elisabetta Bernardel, n. 3419 del 23.09.2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

SOCIETA' FINANZIARIA (C.F. xxxxxx),

APPELLANTE

CONTRO

CLIENTE (C.F. xxxxxxxx),

APPELLATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.03.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **CLIENTE** conveniva innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere **SOCIETA' FINANZIARIA**, premettendo di aver stipulato in data 24.01.2007 con la stessa, contratto di finanziamento n. xxxxxx, rimborsabile in rate mensili mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione. Deduceva che, nonostante il finanziamento fosse stato estinto anticipatamente nel febbraio del 2011, la società convenuta non avesse rimborsato le commissioni bancarie e di intermediazione nonché la quota di premio assicurativo. Chiedeva, quindi, la ripetizione delle somme indebitamente trattenute in seguito alla estinzione del rapporto negoziale di delega mediante cessione del quinto dello stipendio.

Con comparsa di risposta, si costituiva **SOCIETA' FINANZIARIA** eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per avere agito quale mandataria di **OMISSIS SPA**. Sosteneva, infatti, di non avere la titolarità del diritto controverso essendosi il rapporto contrattuale instaurato con la **OMISSIS SPA** in virtù dell'art. 1388 c.c. Chiedeva, dunque, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di rimborso delle commissioni bancarie di intermediazione, incassate dalla **OMISSIS SpA** e dei premi assicurativi, dovendone rispondere la **SOCIETA' ASSICURATIVA**, società assicuratrice con cui era stata stipulata la polizza vita-rischio impiego a garanzia del recupero del credito. Affermava, altresì, l'erroneità dei calcoli svolti dall'attore per non aver il rimborso dell'importo di € 1.750,19 eseguito in suo favore a titolo di interessi, di € 376,71 a titolo di commissioni bancarie, di € 120,96 a titolo di commissioni di gestione e di € 245,00 per rata insoluta. Affermava inoltre di aver corrisposto quanto richiesto dall'attore, ossia € 1.465,87, mediante bonifico bancario del 28.07.2014. Insisteva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande attoree ed in subordine, in caso di accoglimento anche parziale, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della **SOCIETA' FINANZIARIA** in merito alla restituzione di tutte le somme richieste a titolo di commissioni di intermediazione ed assicurazione.

Con sentenza n. xxxx/2019 emessa il 25.11.2019 e depositata il 03.12.2019, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 1.409,21 oltre ad interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato il 07.09.2020 **SOCIETA' FINANZIARIA** appellava la cennata sentenza censurando l'erronea motivazione circa la carenza di prova dei fatti estintivi, ossia del pagamento della somma di € 1.465,87 "in funzione della totale estinzione del credito vantato dall'attore in quanto manca agli atti qualsivoglia ricevuta di accettazione a totale tacitazione di ogni diritto da parte dell'attore **CLIENTE**", seppur fondato su contabile di bonifico non contestata, di importo superiore a quello richiesto dall'attore, pari ad € 1.409,21. Reiterava, comunque, le motivazioni in ordine alla non debenza delle predette somme, ex art. 125 sexies TUB. Chiedeva, pertanto, "annullare e/o integralmente riformare – e comunque dichiarare improduttiva di effetti la sentenza del Giudice di Pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. xxxx del 03.12.2019, con riferimento ai seguenti capi della sentenza: a)

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Elisabetta Bernardel, n. 3419 del 23.09.2024

accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la **SOCIETA' FINANZIARIA** in persona del legale rapp.te p.t. al rimborso della somma di E 1.409,21 oltre interessi in misura legale a far data dalla estinzione del mutuo al soddisfo; b) condanna, inoltre, la **SOCIETA' FINANZIARIA** in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.248,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compensi oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. alla luce dei puntuali motivi di appello esposti in parte argomentativa, e per l'effetto: B). rigettare ogni domanda formulata in primo grado dall'originario attore **CLIENTE** contro la **SOCIETA' FINANZIARIA S.p.A.**, in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto, con condanna alla ripetizione di quanto pagato con sentenza n. 9890/2019; C). condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA”.

Con comparsa di risposta depositata il 07.10.2021, si costituiva **CLIENTE** eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo ed ex art. 342 c.p.c. Insisteva, quindi, per la conferma integrale della sentenza impugnata, avendo il Giudice di primo grado, fatto buon governo della disciplina applicabile al caso di specie, ritenendo fondata la domanda ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e dell'art 2033 c.c. e, comunque, correttamente quantificato le somme dovute, secondo il criterio c.d. pro rata temporis.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice (a far data dal 2.4.2021) ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, oltre che ammissibile è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività, in quanto l'atto di appello risulta notificato in data 07.09.2020, dunque entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (03.12.2019). Non può, infatti, ritenersi applicabile il termine breve in quanto la sentenza non risulta notificata, atteso che nella pec asseritamente inviata proprio ai fini della notifica della sentenza, quest'ultima non è allegata essendo presente una sola pagina bianca con un timbro.

Deve altresì disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.

Si ritiene, infatti, che l'atto di appello sia stato strutturato conformemente ai requisiti formali e sostanziali introdotti dalla normativa vigente in materia, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 342 e ss c.p.c., contenendo, infatti, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice non essendo necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. SS. UU., sent. 16 novembre 2017, n. 27199). Difatti l'appellante ha specificamente indicato i motivi di censura mossi alla decisione del giudicante di primo grado, consentendo alla controparte di prendere compiuta posizione sui singoli motivi, in particolare l'erronea valutazione delle prove a fondamento delle difese del convenuto.

Passando al merito, risulta fondato ed assorbente il motivo di impugnazione concernente l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione comprovante il pagamento di € 1.465,87 del 28.07.2014, in favore del Sig. **CLIENTE**.

Occorre rammentare che, in tema di onere della prova, vale il principio “*onus probandi incumbit ei qui dicit*”, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti (Corte d'Appello di Catanzaro, n. 1052/2020). Inoltre, la parte che contraddice un fatto provato documentalmente è tenuto, soprattutto successivamente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti a fondamento della domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Elisabetta Bernardel, n. 3419 del 23.09.2024

Il Giudice deve, quindi, porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita oltre a poter porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Ebbene, per quanto attiene al caso di specie occorre osservare che **CLIENTE** ha posto a fondamento della domanda di ripetizione, l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, ed allegato l'inadempimento della controparte, affermando di non aver ricevuto la restituzione di tutte le somme. Parte convenuta, odierna appellante, ha, dunque, specificamente allegato di aver corrisposto tutte le somme richieste dall'attore producendo a supporto contabile del bonifico di € 1.465,87 del 28.07.2014, in favore del Sig. **CLIENTE**.

A fronte di ciò, **l'attore non ha specificamente contestato detta distinta allegata, né ha indicato una diversa imputazione del pagamento**. A ciò si aggiunga che neppure una generica contestazione circa la mancata ricezione delle suddette somme sarebbe stata di per sé sufficiente, atteso che il **CLIENTE**, in applicazione del principio di vicinanza alla prova avrebbe potuto e dovuto allegare e provare "fatti positivi", eventualmente producendo estratti conto del periodo risalente al bonifico, comprovanti il mancato accredito delle somme.

L'attendibilità del documento recante la distinta di bonifico può ragionevolmente desumersi dalla specificità dei dati indicati, quali l'identificativo unico, i dati del destinatario, la causale "rimborso costi su prativa"; elementi che, complessivamente considerati fanno validamente presumere la corretta esecuzione dell'ordine medesimo.

Va considerato, poi, che la somma corrisposta spontaneamente a mezzo bonifico da **SOCIETA' FINANZIARIA** per le causali di cui alla domanda attorea è maggiore rispetto a quella liquidata dal Giudice di Prime Cure e che tale quantificazione non è stata contestata dall'attore con appello incidentale e che, quindi, può ritenersi coperta da giudicato.

In conclusione, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di restituzione avanzata da **CLIENTE** va rigettata e condannato lo stesso alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di **CLIENTE** nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. xxxx/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ill 03.12.2019, rigetta la domanda proposta da **CLIENTE** nei confronti di **SOCIETA' FINANZIARIA**;
2. condanna **CLIENTE** alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da **SOCIETA' FINANZIARIA** in esecuzione della sentenza n. 7095/2019 del 03.12.2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
3. Condanna **CLIENTE** alla refusione delle spese processuali in favore di **SOCIETA' FINANZIARIA**, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 633,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. Condanna **CLIENTE** alla refusione delle spese processuali in favore di **SOCIETA' FINANZIARIA**, che si liquidano per il presente grado di appello in € 1.278,00 per onorari, € 147,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Santa Maria Capua Vetere, 23 settembre 2024

Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel